CAMERA DEI DEPUTATI N. **4011**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FONTAN

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Cavalese

Presentata il 17 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ampio dibattito che si è venuto svolgendo nel corso di questi ultimi anni, le numerose proposte di legge presentate nella scorsa legislatura e ripresentate in quella attuale in merito all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale denotano un lento ma chiaro cambiamento di opinione rispetto a tale problema.

È diventata sempre più utopistica la pretesa di interdire ai cittadini italiani la possibilità di praticare il cosiddetto « gioco d'azzardo »: se non troveranno posto nelle quattro case da gioco autorizzate nel nostro Paese (Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent)) ove lo desiderino, potranno recarsi con facilità ancora maggiore di oggi in qualsiasi località all'estero.

Nonostante la nostra legislazione « restrittiva » preveda pene per il gioco d'azzardo, nel Paese si è diffuso notevolmente il gioco clandestino, sia in bische, nelle grandi città, sia in locali di vario genere, come alberghi e ristoranti.

È inutile ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.

D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione ancora più accentuata del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai *mass media* l'accesso al « guadagno facile », né deve scandalizzare che lo Stato o altre istituzioni pubbliche possano ricavare benefìci per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subìto una accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.

È diffusissimo da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come Francia, Montecarlo, Svizzera, Germania, Austria, ex Jugoslavia, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.

L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancora più facile lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di capitali attraverso i confini. Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso nei *casinò* oltre confine va ad arricchire ed a potenziare località turistiche straniere, con danno evidente dei nostri centri turistici che non hanno fonti di approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture turistiche. Tra le ragioni del decadimento turistico in Italia va posta anche questa situazione.

Il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e l'andamento della domanda turistica in Italia risulta inversamente proporzionale: mentre il turismo mondiale risulta il settore economico maggiormente in espansione, l'Italia sta perdendo quota come destinazione dei turisti europei.

In considerazione del fatto che le quattro antiche case da gioco esistenti in Italia, complessivamente, rendono un utile annuale di svariate decine di miliardi, occupando centinaia di dipendenti, con la presente proposta di legge si propone l'apertura di una casa da gioco nel comune di Cavalese, in provincia di Trento.

Il Trentino ha un'importanza notevole dal punto di vista turistico estivo ed invernale e si intende, con la presente proposta di legge, incentivarla.

Va, infine, sottolineato che, oltre a stimolare flussi turistici « ricchi », l'autorizzazione della suddetta casa da gioco consente di reperire risorse che gli enti locali interessati possono destinare ad investimenti in strutture turistiche e di pubblica utilità. Per questi motivi e per quelli precedentemente elencati si chiede alla Camera dei deputati di esaminare ed approvare celermente la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Cavalese, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento.

ART. 2.

1. L'esercizio della casa da gioco di cui all'articolo 1 spetta al comune di Cavalese che può gestirlo direttamente, attraverso adeguate forme societarie, ovvero cederlo a terzi operando in regime di concessione.

2. Il comune provvede ad emanare un regolamento per l'esercizio e la disciplina della casa da gioco.

3. Il regolamento di cui al comma 2 deve contenere, tra l'altro, disposizioni in merito a:

a) specie e tipologie di giochi ammessi;

b) giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco;

c) garanzie di tutela dell'ordine pubblico e della moralità.

ART. 3.

1. I proventi della gestione di cui all'articolo 2 sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 40 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco;

b) il 40 per cento ai comuni trentini da suddividere in base alle presenze turistiche annuali;

c) il 20 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo per investimenti turistici sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b) e c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Cavalese, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 4.

1. Il presidente della giunta provinciale di Trento, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Cavalese o in comuni ubicati a meno di dieci chilometri dallo stesso.

ART. 5.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui al n. 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.